

<b>Data</b>	<b>05/10/2012</b>
<b>Ente</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUINTA</b>
<b>Numero</b>	<b>16959</b>

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 24726-2006 proposto da:

CONTRIBUENTE F.A.;

**RICORRENTE**

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

**CONTRORICORRENTE**

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

**INTIMATO**

avverso la sentenza n. 126/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 16/06/2005;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Latina il CONTRIBUENTE, gestore di caffè bar, proponeva opposizione avverso l'avviso di rettifica, che l'ufficio Iva di quella città gli aveva fatto notificare ai fini della corrispondente imposta per l'anno 1996, e con il quale non veniva riconosciuta l'entità del credito vantato dal contribuente; altresì veniva contestata la mancata registrazione e contabilizzazione di ricavi, con l'applicazione della relativa sanzione, oltre agli interessi. Questi deduceva che la pretesa dell'amministrazione era infondata, in quanto il ricarico era stato inferiore a quello presunto; la contabilità era regolare, sicché nessuna evasione era stata posta in essere, e pertanto chiedeva l'annullamento di quell'atto.

Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio Iva eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto aveva rilevato la mancata contabilizzazione di parte dei ricavi mediante un maggior ricarico.

Quella commissione, in accoglimento del ricorso, annullava l'atto impositivo.

Avverso la relativa decisione l'agenzia delle entrate, ufficio Iva, proponeva appello, cui l'appellato non resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale accoglieva il gravame, osservando che il ricarico al 100% era congruo e che l'assunto del contribuente era carente di prova.

Contro questa pronuncia il CONTRIBUENTE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, ed ha depositato memoria, mentre l'agenzia delle entrate resiste con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1) Col PRIMO motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n.633 del 1972, art.56, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che il ricarico del 100% non aveva alcuna giustificazione, posto che se esso poteva avere semmai un certo fondamento per qualche tipologia di merce ceduta o di prestazione fornita, tuttavia non poteva essere generalizzato. Inoltre non poteva basarsi su parametri validi semmai solo per le grandi città e non invece per un piccolo centro come Fondi, senza dire poi che si trattava di esercizio con pochi proventi, tanto che successivamente veniva ceduto.

Il motivo è fondato, dal momento che la CTR rilevava che il ricarico era stato determinato in base alle stesse scritture contabili del contribuente secondo i parametri inerenti alla tipologia di attività e alla zona dell'impresa incisa, senza tuttavia specificare il procedimento logico argomentativo, attraverso il quale giungeva a quel giudizio, enunciando solamente dei dati che appaiono all'evidenza insufficienti a suffragare le ragioni del proprio convincimento. D'altronde il ricarico del 100% attribuito alle tazzine di caffè veniva esteso a tutta la tipologia dei beni e servizi forniti dal contribuente in modo apodittico, con la conseguenza che si configura decisamente il vizio di insufficiente motivazione.

2) Col SECONDO motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.115 cpc, nonché vizi di motivazione circa il notorio, atteso che tale istituto, con riferimento al ricarico inerente alle tazzine di caffè, appare impropriamente evocato, non rientrando nel concetto della comune esperienza la percentuale di ricavo rispetto al costo. La censura, che in parte rimane assorbita dal primo motivo, va condivisa, dal momento che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Pertanto non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, ne quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 23978 del 19/11/2007 n. 11946 del 2002).

3) Col TERZO motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poiché l'appellante produceva una circolare in appello, in cui l'appellato non si era costituito, e

con la quale sostanzialmente la motivazione dell'avviso di rettifica veniva ampliata, con ciò non consentendosi al contribuente un'adeguata difesa.

La doglianza è nuova, perché non dedotta in secondo grado, e perciò è inammissibile.

Comunque è infondata, dal momento che in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.58, comma 2, ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello. Peraltro si trattava di una circolare, che regolava la materia già da prima. Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16916 del 16/08/2005; Sezioni Unite: n. 8203 del 2005).

Quindi alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo sufficiente e giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, limitatamente ai primi due motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

**PQM**

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.